

Antiriciclaggio

Stato della normativa e modelli pratici operativi

Dott. Stefano Bacchiocchi

Dottore Commercialista in Brescia
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

info@bacchiocchistudio.it

www.bacchiocchistudio.it



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

LO STATO DELLA NORMATIVA

In Italia il rischio di riciclaggio, secondo il più recente aggiornamento dell'analisi condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (National Risk Assessment), continua ad essere molto significativo a causa della rilevanza delle minacce e delle criticità nel sistema economico-sociale; al contempo i presidi volti a fronteggiare tale rischio sono giudicati complessivamente adeguati.

Sono stati rilevati progressi in alcuni ambiti che la precedente valutazione, condotta nel 2014, segnalava come problematici;

emergono tuttavia nuove minacce da fronteggiare con idonee strategie di mitigazione e contrasto.

LO STATO DELLA NORMATIVA «IL REATO DI RICICLAGGIO»

L'art. 648 c.p., rubricato riciclaggio, stabilisce che:

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa....»

LO STATO DELLA NORMATIVA «L'AUTORICICLAGGIO»

Il reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648-ter

«... chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (...)»

«Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.»

LO STATO DELLA NORMATIVA

I dati del 2018 testimoniano la vitalità del sistema:

- le segnalazioni di operazioni sospette sono ulteriormente aumentate nel numero e mediamente migliorate nella qualità; la rete di collaborazione fra autorità è solida;
- gli scambi informativi con l'estero si intensificano e diventano più sistematici.

I risultati operativi sono visibili e significativi: rilevanti indagini giudiziarie hanno tratto origine o importante supporto dalle segnalazioni.

LO STATO DELLA NORMATIVA

Nel corso del 2018, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) **ha ricevuto oltre 98.000 segnalazioni di attività sospette, circa 4.200 in più rispetto all'anno precedente.**

Come riportato dal Rapporto Annuale, i valori positivi raggiunti sono dovuti, per lo più, al contributo degli **operatori del settore dei giochi (+94,9%)** e degli intermediari ed operatori finanziari.

Le segnalazioni provenienti da operatori bancari e da Poste, pur confermandosi la principale sorgente, segnano una leggera flessione rispetto allo scorso anno (-1,5%).

LO STATO DELLA NORMATIVA

«non solo antiriciclaggio, il finanziamento del terrorismo»

la percezione della minaccia terroristica nel nostro Paese rimane elevata e si è tradotta in un costante aumento del numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, che hanno superato per la prima volta le mille unità;

di queste, oltre 450 sono state ritenute dalla Guardia di Finanza di interesse investigativo.

Le operazioni segnalate sono costituite per circa il 60 per cento da prelievi e versamenti di contante e invii e ricezioni di rimesse tramite circuiti di money transfer.

LO STATO DELLA NORMATIVA

L'Unità nel 2018 ha esaminato 98.117 segnalazioni.

Di queste oltre il 45 per cento è stato ritenuto a rischio medio-alto o alto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, mentre circa 16.000 sono risultate a rischio nullo o molto basso.

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari

CATEGORIA DI SEGNALANTE	2017		2018		
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(var. % rispetto al 2017)</i>
Soggetti obbligati non finanziari	8.227	100,0	10.783	100,0	31,1
Professionisti	4.969	60,4	4.818	44,7	-3,0
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	4.222	51,3	4.345	40,3	2,9
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	222	2,7	81	0,8	-63,5
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	361	4,4	319	3,0	-11,6
Avvocati	101	1,2	38	0,4	-62,4
Società di revisione, revisori legali	26	0,3	13	0,1	-50,0
Altri soggetti esercenti attività professionale (1)	37	0,4	22	0,2	-40,5
Operatori non finanziari	658	8,0	898	8,3	36,5
Soggetti in commercio di oro o fabb. e com. di oggetti preziosi	251	3,1	432	4,0	72,1
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	388	4,7	425	3,9	9,5
Altri operatori non finanziari (2)	19	0,2	41	0,4	115,8
Prestatori di servizi di gioco	2.600	31,6	5.067	47,0	94,9

LO STATO DELLA NORMATIVA

Non sfugge all'analisi che un elevato dinamismo regolamentare comporta anche rischi di incertezza per i destinatari della normativa, chiamati a un continuo sforzo per adeguarsi alle nuove disposizioni, e per le stesse istituzioni.

Non giova anche l'ampio rinvio, nel nostro ordinamento, oltre che alle disposizioni di attuazione delle diverse autorità competenti, a protocolli di intesa tra istituzioni, resi complessi da indicazioni normative non sempre sufficientemente chiare che quindi non agevolano la composizione delle diverse visioni ed esigenze.

LO STATO DELLA NORMATIVA

Vi accorgete nel corso del webinar che la normativa antiriciclaggio attuale NON è una normativa chiusa, settoriale.

ANZI

Per una corretta applicazione bisogna coordinarla con molteplici altre normative:

1. Diritto societario
2. Diritto bancario
3. Privacy
4. Norme sul mandato/rappresentanza
5. Norme strettamente professionali (deontologia, regole tecniche, linee guida, ecc.)
6. Ecc.

LE BASI GIURIDICHE DELLA NORMATIVA «ANTIRICICLAGGIO»

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 modificato del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell'ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Ai fini di semplificarne l'adozione si è stabilito di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. Regole Tecniche.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC, di conseguenza il nuovo impianto è quindi basato sia sulle norme “primarie” del Decreto, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata.

Il CNDCEC ha anche predisposto alcune Linee Guida (potete trovarle sul sito istituzionale), aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche.

IMPORTANTE: le soluzioni operative proposte dalle linee guida sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso di interpretazioni ufficiali saranno quelle a prevalere.

DEFINIZIONI

Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
Fascicolo del cliente	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in modalità informatica che in modalità cartacea, purché idonea all'archiviazione
Titolare effettivo (TE)	La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

DEFINIZIONI

Funzione antiriciclaggio

La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Responsabile antiriciclaggio

Il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo

DEFINIZIONI

<i>Operazione</i>	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale
<i>Operazione frazionata</i>	L'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
<i>Prestazione professionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
<i>Prestazione professionale occasionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, non riconducibile ad un rapporto continuativo, compresa quella ad esecuzione istantanea che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro

DEFINIZIONI

<i>Rischio effettivo (per l'adeguata verifica del cliente)</i>	Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale
<i>Rischio inerente (per l'adeguata verifica del cliente)</i>	Il rischio proprio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
<i>Rischio inerente (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)</i>	Il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
<i>Rischio residuo (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)</i>	Il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive
<i>Rischio specifico (per l'adeguata verifica del cliente)</i>	Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico

DEFINIZIONI

Sistema di conservazione

Il complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, coordinate da un sistema di regole e procedure che individuano le note tecniche, organizzative, nonché le modalità operative per la conservazione cartacea e informatica

Responsabile del sistema di conservazione

Il soggetto che gestisce, organizza e controlla il sistema di conservazione. Può coincidere con il professionista o con il responsabile antiriciclaggio, se nominato

Soggetti legittimati (per la conservazione)

Soggetti che, alternativamente o meno, producono, ricevono, ovvero accedono, consultano, copiano, utilizzano, estraggono, nonché esibiscono agli organi di controllo, i documenti, i dati e le informazioni da immettere, da mantenere e da estrarre dal sistema atto alla conservazione dei documenti, dati e informazioni detenuti ai fini di antiriciclaggio

LE REGOLE TECNICHE EMANATE DALL'ORGANISMO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE RIGUARDANO:

- Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio;
- Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela;
- Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni.

SCALA GRADUATA DI INTENSITÀ

per la definizione del livello di rischio effettivo connesso alla prestazione professionale, in sede di adeguata verifica del cliente, si adotta la seguente scala graduata di intensità:

Grado di rischio	Valore dell'indicatore di intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplicate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplicate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

REGOLA TECNICA N. 1: AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

si effettua in **3 fasi** per individuare le azioni per gestire e mitigare il rischio:

1. valutazione del rischio inerente: tipologia di clientela - area geografica di operatività - canali distributivi - servizi offerti;
2. valutazione della vulnerabilità: formazione - organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela - organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni - organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante;
3. valutazione del rischio residuo.

È SICURAMENTE COMPLESSO, MA NON DIMENTICHIAMOCI CHE:

La valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo deve essere calata nella propria realtà professionale.

Anche i presidi e le procedure da adottare devono essere adeguati **alla propria natura e alla propria dimensione**, per gestire e mitigare i rischi rilevati.

In buona sostanza l'obiettivo è quello di adottare tutte le procedure «ragionevolmente» possibili per gestire e mitigare il rischio medesimo.

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO È UN ADEMPIMENTO PROPRIO DEL SOGGETTO OBBLIGATO E NON È DELEGABILE

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI ASSOCIATI

Negli studi associati l'autovalutazione può essere unica ed effettuata con riferimento allo studio

N.B: è comunque possibile per ciascun professionista associato predisporla individualmente.

AVERE UNA DOCUMENTAZIONE PRONTA A SUPPORTO È UN VANTAGGIO:

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità.

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta;

MA:

la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g), del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE:

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

1. Identificazione del rischio inerente:

Raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi.

Al fine di identificare tale rischio, il soggetto obbligato deve prendere in considerazione anche le risultanze, in termini di individuazione del livello di rischio, delle procedure di adeguata verifica effettuate nei confronti di ciascun cliente.

2) Analisi delle vulnerabilità:

Valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi.

3) Determinazione del rischio residuo:

Valutazione del rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto, tenuto conto dell'esame e analisi delle vulnerabilità, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Attraverso tale metodologia, dopo aver effettuato l'identificazione del rischio inerente e l'analisi delle vulnerabilità, si evidenzia il rischio residuo, che prevede l'adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione.

VALUTAZIONE NUMERICA IL LIVELLO DI INTENSITA':

In relazione a ciascuna fase di cui al precedente punto il soggetto obbligato esprimerà il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione utilizzando la seguente scala graduata:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

1) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:

è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela del soggetto obbligato al fine di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

In tal senso si propone, di seguito, una possibile classificazione del livello del rischio inerente alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo

Il soggetto obbligato potrà a suo giudizio individuare altri o diversi meccanismi che gli consentano di adempiere all'autovalutazione del rischio sulla base delle sue specificità.

Per la valutazione del rischio inerente, il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

- 1) tipologia di clientela;
- 2) area geografica di operatività;
- 3) canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- 4) servizi professionali offerti.

Si deve tener conto delle risultanze dell'adeguata verifica riferite ai singoli clienti, considerando quanto meno i seguenti elementi:

- settori di attività economica a rischio;
- clienti operativi in aree geografiche a rischio;
- clienti classificati ad elevato rischio (ad es. Persone Politicamente Esposte)

La misurazione (matematica) del livello di rischio inerente

La misurazione del livello di rischio inerente si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori di rischio individuati nei punti da 1) a 4) l'indice di rischiosità di cui alla Tabella n. 1 del par. 1.3.

La media aritmetica semplice determina il valore puntuale del rischio inerente.

Al fine di identificare il livello di rischio inerente, sono presi in considerazione alcuni elementi specifici.

2. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal soggetto obbligato rispetto al rischio inerente è condotta al fine di individuare eventuali vulnerabilità, vale a dire le carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo non rilevati.

Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.

IL GRADO DI VULNERABILITÀ

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- 1) formazione;
- 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni (PRIVACY!);
- 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante. (Dal 1° luglio 2020 scenderà il limite all'utilizzo del denaro contante: 2.000 euro dal 1° luglio al 31 dicembre 2021; 1.000 euro da gennaio 2022.)

SISTEMA DEI PRESIDI

bisognerà articolare l'assetto organizzativo almeno secondo la seguente tabella:

Area	Articolazione dell'assetto organizzativo
Formazione	Piano di formazione previsto ed attuato
Organizzazione	Organigramma e sistema di deleghe
	Procedure relative all'adeguata verifica della clientela
	Procedure relative alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
	Procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:

- RESPONSABILE
- REVISIONE INDIPENDENTE

In considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa del soggetto obbligato, l'assetto organizzativo potrà prevedere una specifica funzione antiriciclaggio (con conseguente nomina del responsabile) come anche una funzione di revisione indipendente.

Tali funzioni organizzative si strutturano e si dotano delle risorse necessarie.

COMPITI DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi;
- e) gestire la formazione, con la predisposizione di un adeguato piano di formazione, su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

IL «RESPONSABILE» DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:

- a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi;
- b) assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi.

Bisognerà dotare il responsabile delle strutture e delle risorse necessarie.

IL «RESPONSABILE» DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

- segue

La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.

Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi.

Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

FUNZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE:

(laddove istituita) verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza (difficile).

QUANDO ATTIVARE LA «FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO» IL «RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO» E LA «REVISIONE INDIPENDENTE»

Le funzioni, sono individuate in riferimento a specifici parametri dimensionali.

In assenza delle predette funzioni, le suddette attività sono a carico del soggetto obbligato

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)*	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

*Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ

La misurazione del livello di vulnerabilità si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori che la influenzano, individuati nei punti da 1) a 4), l'indice di rischiosità previsto nel paragrafo 1.3 alla Tabella n. 1.

La media aritmetica semplice determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

Al fine di misurare il livello di vulnerabilità, sono presi in considerazione almeno gli elementi previsti nelle linee guida.

3. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Alla determinazione del rischio residuo si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Inserimento dei valori A e B nella matrice di calcolo del rischio residuo.

La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, bisogna procedere ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario.

- A fronte di un rischio non significativo o poco significativo ci si può limitare alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello;
- In corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni per abbassarlo.

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

IL PIANO D'AZIONE

Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione antiriciclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:

- il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

«AREE DI INTERVENTO» PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione delle procedure per la mitigazione del rischio nelle aree di intervento individuate, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

Area	Modalità di intervento
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

**REGOLA TECNICA N. 2:
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
FASI DELL'ADEGUATA VERIFICA**

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

**3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU SCOPO E
NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

4. CONTROLLO COSTANTE

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

È OBBLIGATORIA nei seguenti casi:

- prestazioni professionali continuative, con una certa durata, con molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro (dove non sia chiaramente identificabile il valore, l'obbligo dovrà comunque essere adempiuto).

Si è tenuti a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

CASI PARTICOLARI

ART. 17 co.2

i soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;

b) quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

ART. 17 co.4

I soggetti obbligati eseguono l'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

ART. 17 co.7

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 12⁹.

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO -

SCALA DI QUATTRO VALORI:

- “non significativo”,
- “poco significativo”,
- “abbastanza significativo”,
- “molto significativo”.

NON È AMMISSIBILE un livello di rischio “nullo”.

CI SONO UNA SERIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CHE HANNO UN RISCHIO «NON SIGNIFICATIVO» PER LORO NATURA:

Sono quelle prestazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Pertanto, si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con l'assunzione dei documenti indicati.

Seppur non formalizzata, comunque, una valutazione va fatta.

**SONO STATE PREVISTE DELLE TIPOLOGIE DI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON UNO SPECIFICO
GRADO DI INTENSITA' DI RISCHIO INERENTE**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Viene fatta attribuendo in maniera oggettiva e omogenea i seguenti punteggi al cliente ed alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

C'è la possibilità di individuare un fattore di rischio «Altro» (ovvero diverso da quelli indicati): in questo caso deve essere esplicitato.

ADEGUATA VERIFICA – ADEMPIMENTI

Appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica, si deve definire con quali modalità lo stesso deve essere assolto.

Mediante la determinazione del grado di rischio effettivo, si perviene alla tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

ADEGUATA VERIFICA – ADEMPIMENTI

«Adeguata verifica ordinaria»

In caso di rischio effettivo “abbastanza significativo”, si provvederà ad eseguire la adeguata verifica con modalità “ordinaria”.

- a) l’identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore, la verifica del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l’identificazione del titolare effettivo;
- c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata e se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (E/O ESECUTORE):

Tramite:

- di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente
- sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

In relazione al cliente società/ente/soggetto diverso da persona fisica, bisognerà acquisisce la denominazione, sede legale e codice fiscale/Partita IVA.

Tali dati possono essere verificati da una visura camerale, da un certificato equivalente per società di diritto estero, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (E/O ESECUTORE): «PRESTAZIONE CON PIU' PARTI»

Se la prestazione coinvolge più parti, l'obbligo è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico.

Questo comporta l'identificazione (svolta contestualmente al conferimento dell'incarico) del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

Si può fare anche attraverso una dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Decreto.

(si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni ivi fornite).

Si considera comunque tempestiva l'acquisizione dei documenti conclusa entro 30 giorni al conferimento dell'incarico.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (E/O ESECUTORE):

Si è esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità limitatamente ai casi di esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento della difesa o della rappresentanza innanzi ad un'autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.

L'obbligo di identificazione con i dati forniti dal cliente deve essere svolto alla presenza del medesimo, ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti e collaboratori.

BISOGNA formalizzare le verifiche svolte in apposito documento da conservare.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (E/O ESECUTORE):

Quando è possibile identificare senza la presenza fisica

1. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (ad esempio una visura camerale)
2. Clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto D.Lgs. 82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014
3. Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del D.Lgs. 153/97
4. Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente
5. Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7 co. 1 lett. a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (E/O ESECUTORE):

Ricordiamoci che esiste un generale principio di proporzionalità:

Bisognerà commisurare al livello di rischio l'estensione delle verifiche.

IN PRATICA:

Con un livello di rischio non significativo, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica in modalità semplificata, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli.

Viceversa, con un livello di rischio molto significativo dovrà necessariamente accompagnarsi, oltre all'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, anche un più intenso grado delle attività di verifica e controllo connesse.

COME AVVIENE L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO:

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso.

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «SOCIETA' DI CAPITALI»

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI

- a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO:

CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000	Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione <i>(fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)</i>
TRUST	i titolari effettivi si identificano <i>(da ritenersi cumulativamente)</i> nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

La consultazione di pubblici registri NON può ritenersi sufficiente; si tratta infatti di uno strumento a supporto e non in sostituzione degli adempimenti.

Servirà quindi la dichiarazione del cliente (la consultazione di pubblici registri è una mera verifica dei dati).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE»

“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari (conviventi ecc.) e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”.

Il caso dei Organi di amministrazione, direzione o controllo di società controllate e partecipate.

La platea è quindi decisamente vasta.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE»

N.B.: ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Vi è una obiettiva difficoltà di individuazione delle persone politicamente esposte.

Infatti, salvi pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici da consultare.

Figuriamoci l'individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d'affari o altri legami)!

Per i professionisti appare quindi fondamentale l'ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa dal cliente.

RISCHIO DELLA PRESTAZIONE

«SCOPO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE»

Per scopo della prestazione professionale deve intendersi il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione. Ad esempio:

- Se il cliente richiede la prestazione esclusivamente per adempiere ad un obbligo di legge è evidente che lo scopo della prestazione non costituisce un utile elemento di valutazione del rischio.
- Se invece la prestazione richiesta è solo una di una serie di ulteriori operazioni volte per il perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato, sarà lo scopo generale ultimo a rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il professionista ne sia a conoscenza.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «IL CONTROLLO COSTANTE»

Per adempiere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, occorre procedere al controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

Tale controllo si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «IL CONTROLLO COSTANTE» - segue.

Operativamente si verifica:

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite anche riguardo agli eventuali esecutori;
- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE;
- che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «IL CONTROLLO COSTANTE» - segue.

Periodicità di controllo

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «IL CONTROLLO COSTANTE» - segue.

Sulla base dei risultati del controllo si potrà:

- mantenere il livello di controllo, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- modificare la periodicità del controllo costante.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguate verifica semplificata»

Trova applicazione:

- nelle ipotesi di rischio effettivo “poco significativo”;
- nei casi di rischio effettivo “non significativo”, con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella n.1, per le quali ci si può limitare ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste.

In presenza di un basso rischio, si possono applicare misure di adeguata verifica semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti.

Quindi anche in caso di adeguata verifica semplificata saremo comunque obbligati a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria (non è quindi una esenzione!).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguate verifica semplificata»

Esistono alcuni indici di «basso rischio»

- a) tipologia di clientela (art. 23 co. 2 lett. a);
- b) tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (art. 23 co. 2 lett. b);
- c) aree geografiche (art. 23 co. 2 lett. c).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguata verifica rafforzata»

in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, si applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Di conseguenza, nelle ipotesi di rischio effettivo “molto significativo” si dovranno adottare modalità di adeguata verifica “rafforzate”.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguata verifica rafforzata»

ai fini dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, si deve esaminare il contesto e la finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

In presenza di un elevato rischio bisogna applicare la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni occasionali.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguate verifica rafforzata»

Casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo (caso non attinente all'operatività dei professionisti);
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: «Adeguate verifica rafforzata»

PROCEDURA, (oltre a quanto previsto per la verifica «standard»)»

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Vige l'obbligo generale a carico del cliente di **fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente.

Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Operativamente, il soggetto obbligato farà compilare e sottoscrivere dal cliente una dichiarazione.

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

Il collegio sindacale, ovvero l'organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del Decreto;

sono invece "obbligati" i soggetti componenti dell'organo collegiale quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del Decreto.

In secondo luogo, ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) se sono obbligati in quanto rientranti *ab origine* nel perimetro, occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

1) Sindaci privi di funzione di revisione:

RISCHIO INERENTE «NON SIGNIFICATIVO»

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico permane l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindaco unico e revisore:

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

Idem per i componenti dei Consigli di sorveglianza

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

Per i sindaci senza revisione legale risulterà estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti ai fini delle SOS e soprattutto le situazioni che obbligano alle comunicazioni a fronte dell'uso illegittimo del contante e dei titoli al portatore.

Ai fini dell'analisi del rischio effettivo i sindaci/revisori e i revisori esterni si troveranno di fronte ad un rischio inerente “abbastanza significativo”.

Va infine evidenziato che il revisore che si avvalga nella prestazione professionale della collaborazione di terzi (collaboratori o dipendenti di studio) resta comunque responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/dipendenti).

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

3) Collegio sindacale, organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio:

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	A CHI
SI	<ul style="list-style-type: none">• operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni• violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti⁶⁰• violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive⁶¹	<ul style="list-style-type: none">◁ rappresentante legale o suo delegato◁ Ragioneria territoriale dello Stato◁ Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

3) Collegio sindacale, organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio:

Fermi gli obblighi di comunicazione sopra riassunti, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 46, co. 2).

Sono invece soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.

ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI

Tutti gli adempimenti connessi all'adeguata verifica possono essere adempiuti da parte di terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.

In particolare, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale, ovvero del compimento di un'operazione occasionale.

ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

Il soggetto obbligato che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI

L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad un medesimo cliente.

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente.

L'ASTENSIONE DELLE OPERAZIONI

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si dovrà:

- astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

La norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di astensione, non scatta automaticamente l'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS), essendo comunque rimessa all'apprezzamento del professionista.

L'ASTENSIONE DELLE OPERAZIONI «PAESI AD ALTO RISCHIO»

Si dovrà in ogni caso conservare le informazioni e la documentazione a supporto per ricostruire i fatti e l'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Si impone di non dare inizio (o proseguire) e di porre fine alla prestazione professionale nel caso in cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'obbligo sussiste anche nei confronti di entità giuridiche "ulteriori" aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui non sia possibile identificarne il titolare effettivo né verificarne l'identità.

L'ASTENSIONE DELLE OPERAZIONI «ESONERI»

ESONERO: sussiste l'esonero dall'obbligo di astensione nei casi in cui l'attività svolta abbia ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo.

OBBLIGO DI LEGGE: ulteriore eccezione all'astensione quando sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto.

In questo caso il soggetto obbligato, dopo aver eseguito la prestazione professionale, dovrà immediatamente segnalare alla UIF.

REGOLA TECNICA N. 3: LA CONSERVAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy.

I soggetti obbligati conservano, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Non esiste più l'obbligo di istituzione del «registro antiriciclaggio» e conseguentemente dell'obbligo di registrazione; quindi non si è più tenuti ad effettuare la registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Si sono però aumentati sensibilmente gli obblighi di conservazione, potenziandoli e modificandone le modalità di adempimento.

Le modalità di conservazione di seguito descritte sono improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di “trattamento” del dato personale.

I dati raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di un obbligo legale; di conseguenza, per il soggetto obbligato sarà sufficiente rilasciare al cliente l'informativa ex art. 13 GDPR.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Operativamente, si è tenuti a conservare:

- a) copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
- b) l'originale, (oppure ovvero copia avente efficacia probatoria), delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. Esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria 'interposizione'. Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Il sistema di conservazione dei documenti deve essere realizzato con modalità tali da:

- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni;
- consentire la ricostruzione dell'operatività/attività del cliente;
- assicurare:
 - l'accessibilità completa e tempestiva ai dati.
 - la tempestiva acquisizione, dei documenti con indicazione della relativa data;
 - l'integrità dei dati e delle informazioni e la loro inalterabilità successivamente all'acquisizione;
 - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE «fascicolo del cliente»

Si dovranno adottare modalità proporzionate al proprio grado di complessità organizzativa.

In ogni caso, l'istituzione e la tenuta del 'fascicolo cliente' costituisce modalità idonea di conservazione dei dati e dei documenti.

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE «fascicolo del cliente»

FASCICOLO CARTACEO:

deve impedire la perdita o la distruzione dei documenti e mantenere nel tempo la caratteristica di integrità, leggibilità e reperibilità.

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.

In caso di conservazione cartacea alcuni documenti potranno essere conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale.

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE «fascicolo del cliente»

FASCICOLO ELETTRONICO:

Ci si può avvalere di:

- un sistema di conservazione realizzato all'interno della propria struttura organizzativa;
- un sistema di conservazione affidato in modo totale o parziale a soggetti terzi che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche (dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni)

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso al documento conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Il sistema adottato può rimandare a documenti conservati in formato cartaceo.

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE «fascicolo del cliente»

Per le prestazioni a rischio inerente ritenuto “non significativo”, sarà sufficiente formare il fascicolo della clientela con la sola documentazione indicata dalle citate regole tecniche.

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE «NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE STP»

La conservazione dei documenti può essere centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista conserva in maniera separata dagli altri la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata, ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato gestito a livello di studio associato/STP.

IL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Verrà sottoposto un questionario ai professionisti.

Una volta compilato dall'iscritto, l'Ordine territoriale ne controllerà il contenuto e se non rileverà alcuna irregolarità registra l'assolvimento degli obblighi in esso descritti.

In caso contrario si aprirà la procedura di convocazione e confronto ai fini del controllo del corretto adempimento degli obblighi di vigilanza ad esso imposti dalla legge;

il questionario ha valenza interna e non può essere esibito a terzi per dimostrare aspetti in esso contenuti come elemento di prova.

A causa del Covid-19 viene a delinearsi una proroga della scadenza del questionario antiriciclaggio.

La nuova scadenza è da ritenersi dunque il 30 giugno del 2020.

Modulistica presente nelle linee guida

AV.0	Autovalutazione del rischio
AV.1	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
AV.2	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
AV.3	Istruttoria cliente
AV.4	Dichiarazione del cliente
AV.5	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007
AV.6	Dichiarazione di astensione del professionista
AV.7	Procedura di controllo costante

L'adozione di procedure per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

FORMAZIONE

ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

CONSERVAZIONE
DATI, DOCUMENTI E
INFORMAZIONI

AUTOVALUTAZIONE
GESTIONE E
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DELLO
STUDIO

SEGNALAZIONE
OPERAZIONI
SOSPETTE

COMUNICAZIONE
UTILIZZO CONTANTE
SOPRA SOGLIA

1
0
4

«PRIVACY» DELLO STUDIO PROFESSIONALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Dott. Stefano Bacchiocchi

Dottore Commercialista in Brescia
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

info@bacchiocchistudio.it

www.bacchiocchistudio.it

